



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF004

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	IRI – IPOTESI DI OPERATIVITA' E CONVENIENZA DELL'OPZIONE
RIFERIMENTI	Art. 1 c. 547 e 548 L. 232/2016
CIRCOLARE DEL	12/01/2017

IRI ALLA VERIFICA DI CONVENIENZA

La informativa propone alcuni esempi di calcolo di convenienza dell'Iri rispetto alla tassazione ordinaria Irpef, trascurando l'effetto che potrebbero avere le deduzioni/detraioni Irpef.
A tal fine si pongono a confronto le due tassazioni a seguito della cessazione del regime IRI e della distribuzione delle riserve assoggettate a tale imposta.

Come noto, la legge, di Bilancio 2017, allo scopo di favorire l'autofinanziamento delle imprese, ha introdotto, con il nuovo art. 55-bis Tuir, la **Imposta sul reddito d'impresa** (cd. "IRI"), riservata ai soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) in regime di contabilità ordinaria.

Essa prevede la possibilità di optare (per una durata minima di 5 periodi) per una tassazione separata (con una aliquota pari a quella Ires) da applicare al reddito d'impresa di tali soggetti, in modo da:

- applicare un'aliquota fissa (cd. "flat") sul reddito d'impresa (pari al 24% nel 2017)
- evitare che reddito d'impresa si cumuli con altri eventuali redditi ai fini della progressività dell'Irpef.

IL MECCANISMO DELL'IMPOSTA

La determinazione del reddito d'impresa rimane quella ordinaria; tuttavia, le somme prelevate dall'imprenditore individuale/dai soci risultano:

- deducibili nel reddito di impresa soggetto ad IRI
- imponibili al 100% in capo all'imprenditore individuale o ai soci

laddove costituite da riserve (o utile d'esercizio) assoggettate ad Iri.

In tal senso si sostiene che l'IRI risulti essere una sorta di "acconto" d'imposta rispetto all'Irpef in relazione agli utili che vengono prelevati.

Inoltre tale criterio di tassazione separata introduce una sorta di "doppio binario" tra l'IRI e l'Irpef (anche con riferimento alle perdite generatesi in costanza di regime Iri), di cui occorre tenere memoria sia in costanza di regime opzionale che una volta fuoriusciti da tale regime.

E', dunque, utile procedere ad indagare la convenienza all'opzione sulla scorta di un orizzonto temporale sufficientemente ampio

- ➔ **confrontando l'imposizione complessiva anche in seguito alla fuoriuscita dal regime opzionale**
- ➔ **fino ad esaurimento delle "riserve IRI".**

La valutazione non considera l'effetto di oneri detraibili/deducibili dall'Irpef; tuttavia:

- non è detto che questi non siano deducibili/detraibili anche "dall'Iri" (si tratta una mera modalità di calcolo, ad aliquota fissa, di una imposta che rimane Irpef, non trattandosi di un'imposta sostitutiva)
- sarà, comunque, possibile "calibrare" il prelievo di riserve Iri in modo tale da azzerare l'imponibile/imposta Irpef.

ALCUNI ESEMPI

Negli esempi seguenti risulta evidente il “doppio binario” che introduce l’art. 55-bis Tuir tra l’IRI e l’Irpef.

Tali “binari” tornano a confluire in un unico ambito:

- in sede di **fuoriuscita dal regime Iri**, in presenza di **perdite riportabili**
- e, **probabilmente**, anche in sede di **cessazione dell’attività**.

Nei casi che seguono si confronta la tassazione nell’ipotesi di opzione per l’Iri o meno, tenendo in considerazione quanto segue:

- si prendono in considerazione solo 3 periodi (gli altri 2 periodi del quinquennio l’impresa sia inattiva)
- l’**aliquota media Irpef** dell’imprenditore rimane **costante al 30%**
- nel **6° periodo l’impresa fuoriesce dal regime IRI**
- le variazioni in Unico sono sempre pari a zero (dunque: utile prelevabile = reddito per ciascun periodo)
- utile e riserve di utili assoggettati ad Iri risultano complessivamente prelevati al termine del periodo di osservazione

ESEMPIO 1 - immediato prelievo degli utili

Anno	Utile	Var. in Unico	Reddito RF	Prelevamenti	REGIME IRI				NO IRI
					Redd. IRI	IRI	Irpef su prel.	TOTALE IMPOSTA	Tax ordin. Irpef
	A		B	C	D = B - C	24% x D	C x 30%		B x 30%
2017	100		100	100	-	-	30		30
2018	300		300	300	-	-	90		90
2019	200		200	200	-	-	60		60
TOTALI	600	-	600	600		-	180	180	180

In caso di immediato prelievo di tutti gli utili prodotti, il regime opzionale di fatto non ha effetto (la tassazione rimane identica rispetto alla mancata opzione per l’Iri).

ESEMPIO 2 - prelievo non immediato degli utili

Anno	Utile	Var. in Unico	Reddito RF	Prelevamenti	REGIME IRI				NO IRI
					Redd. IRI	IRI	Irpef su prel.	TOTALE IMPOSTA	Tax ordin. Irpef
	A		B	C	D = B - C	24% x D	C x 30%		B x 30%
2017	100		100		100	24	0		30
2018	300		300	100	200	48	30		90
2019	200		200	500	-300	zero	150		60
TOTALI	600	-	600	600		72	180	252	180

				Utilizzo	Reddito			
				Perd. IRI	d’imp.			
Fuoriuscita	300		300	300	zero	-		90
TOTALI	900	-	900				252	270

Come si può notare, in questo caso si è generata una perdita per il fatto di aver prelevato le “riserve IRI” (il prelevamento è avvenuto in un anno successivo alla produzione dell’utile assoggettato ad Iri).

In tale situazione sia una maggiore tassazione in costanza di regime opzionale, mentre la convenienza all'opzione si manifesta solo con il successivo utilizzo delle "perdite Iri":

- a) al termine quinquennio: le imposte complessivamente dovute in caso di:
- opzione per l'Iri: sono pari a 252 con una perdita fiscale di 300 (utilizzata successivamente la fuoriuscita)
 - mancata opzione: sono pari a 180 (senza alcuna perdita fiscale da riportare)
- b) al termine del 6° periodo: le imposte complessivamente dovute in caso di:
- opzione Iri: rimangono pari a 252 posto l'utilizzo della perdita IRI
 - mancata opzione: sono pari a 270

dunque in ogni caso è conveniente il regime IRI.

VARIANTE (IPOTESI)					REGIME IRI				NO IRI
Anno	Utile	Var. in Unico	Reddito RF	Prelevamenti	Redd. IRI	IRI	Irpef su prelev.	TOTALE IMPOSTA	Tax ordin. Irpef
2017	100		100		100	24	0		30
2018	300		300	100	200	48	30		90
2019	200		200	500	-300	-72	150		60
TOTALI	600	-	600	600		-	180	180	180

Fuoriuscita	300		300		Utilizzo Perd. IRI	Reddito d'imp.	Irpef sul redd imp.		
TOTALI	900	-	900		-	300	90		90

					Totale imposte			270	270
--	--	--	--	--	----------------	--	--	-----	-----

In questa seconda ipotesi si presume che alla fuoriuscita dal regime Iri le eventuali perdite realizzate attribuiscono un credito d'imposta (di 72); solo in questo caso la tassazione rimarrebbe inalterata tra il regime Iri ed il regime ordinario Irpef.

È evidente che una simile soluzione normativa sarebbe stata la più "neutrale" dal punto di vista sostanziale.

ESEMPIO 3 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Si ponga, infine, che nel 2019 l'impresa individuale cessi la partita Iva.

Si potrebbe pensare che in tale occasione la "perdita IRI" di 300 possa subito andare a compensare il reddito di 500 che l'imprenditore si trova a dover dichiarare a causa del prelevamento delle riserve IRI residue (in sostanza, si viene a perdere il "compartimento stagno" tra le colonne "IRI" e "Irpef su prel." di cui sopra).

In tal caso il reddito imponibile Irpef tornerebbe ad essere pari a 200, su cui il socio sconta un'irpef di 60 (sempre con l'aliquota media del 30%).

					REGIME IRI				NO IRI
Anno	Utile	Var. in Unico	Reddito RF	Prelevamenti	Redd. IRI	IRI	Irpef su prel.	TOTALE IMPOSTA	Tax ordin. Irpef
2017	100		100		100	24	0		30
2018	300		300	100	200	48	30		90
2019	200		200	500	-	-	60		60
TOTALI	600	-	600	600		72	90	162	180

200 x 30% aliq. Irpef
e non più 500 x 30% aliq. Irpef



Nota: la fattispecie è analoga alla posizione di Assonime per quanto riguarda le perdite di Srl in caso di cessazione (alle perdite fiscali residue non trova applicazione il vincolo di utilizzo nel limite dell'80% del reddito che incrociando), per il fatto che la fuoriuscita dall'attività d'impresa non dovrebbe comportare delle penalizzazioni.

ESEMPIO 4 – FUORIUSCITA DAL REGIME IRI – PRELIEVO DI RISERVE IRI

Non risulta chiaro quale debba essere l'effetto fiscale complessivo del prelievo di riserve di utili maturate in costanza di regime opzionale una volta che si sia fuoriusciti. Ciò in quanto:

- non si è più in presenza di una separazione tra il reddito d'impresa e quello dell'imprenditore (soggetti entrambi ad Irpef)
- dunque, la deduzione del prelevamento (dalla reddito d'impresa) e la corrispondente variazione in aumento del reddito dell'imprenditore dovrebbero compensarsi integralmente, senza alcun effetto.

Si torni alla situazione dell'Esempio1, ponendo ora che le riserve Iri siano prelevate dopo la fuoriuscita:

Anno	Utile	Var. in Unico	Reddito RF	Prelevamenti	REGIME IRI				NO IRI
					Redd. IRI	IRI	Irpef su prel.	TOTALE IMPOSTA	
2017	100		100	-	100	24	-		30
2018	300		300	-	300	72	-		90
2019	200		200	-	200	48	-		60
TOTALI	600	-	600	-		144	-	144	180

Fuoriuscita	300		300	600	Var. in aum.	Var. in dim.	Irpef sul redd imp.		
					600	-600	90		90
TOTALI	900	-	900	600	Totale imposte			234	270

Sono state prelevate tutte le riserve IRI; si ha:
una corrispondente variazione sia in aumento che in diminuzione che lascia inalterato il reddito dell'imprenditore (300) e, quindi, l'Irpef dovuta (90)

DURANTE IL REGIME OPZIONALE

SI APPLICANO BINARI SEPARATI TRA

IRI

REDDITO D'IMPRESA

IRPEF

ALTRI REDDITI + SOMME IRI PRELEVATE

ALLA CESSAZIONE DEL REGIME OPZIONALE

PERDITE IRI PREGRESSE

SI COMPENSANO COL
REDDITO D'IMPRESA

PRELIEVI SOMME IRI

GENERANO UNA VARIAZIONE IN
AUMENTO E DIMINUZIONE DI UN
COMPONENTE DI "REDDITO
D'IMPRESA" CHE LASCIA INALTERATO
IL REDDITO COMPLESSIVO

CESSAZIONE ATTIVITA'

LA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER IL
PRELIEVO DELLE RISERVE IRI SI RITIENE
POSSA COMPENSARE IL REDDITO
SOGGETTO AD IRPEF GENERATO DAL
MEDESIMO PRELIEVO

ESEMPIO 5: si riporta, infine, un esempio completo.

Anno	IMPRESA																	Imprenditore		
	Utile	Tot. Var. in Unico	Reddito	Progr. utili	Prelevamenti	Ris. Di utili al 31/12	Ris. utili IRI al 31/12	Somme ded / imp.	Redd. Lordo	Util. Perd. Preg.	Red. Imp. netto perd.	IRI	Perd. di periodo	Prog. Perd. Pr.	Prog. Redd.	Prog. Prel.	PLAFOND IRI	Reddito	Aliq. Media	Irpef
2016																				
2017	90	10	100	90	40	-	50	40	60	-	60	14	-	-	100	40	60	40	30%	12
2018	90	10	100	140	60	-	80	60	40	-	40	10	-	-	200	100	100	60	30%	18
2019	-20		-20	60	50	-	10	50	-70	-	-	-	70	70	180	150	30	50	30%	15
2020	30	10	40	40	60	-	-	60	-20	-	-	-	20	90	220	210	10	60	30%	18
2021	100		100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	90	320	310	10	100	30%	30
TOT.	290	30	320		310	310			100		24							310		93
2022	100		100	60 = 80 al 31/12/2018 - 20 (perdita civilistica 2019)				100	90	10		-						10	30%	3
																				96

Anche in questo caso tutte le riserve Iri risultano prelevate a fine 2021 (il plafond IRI di €. 10 non avrà alcun effetto).

La tassazione complessiva:

- del quinquennio 2017-2021: risulta pari a 117 (24 Iri + 93 Irpef)
- **al termine del 2022 (dopo l'utilizzo delle perdite residue di 90): ammonta a 120.**

Nel caso di mancata opzione per l'Iri si avrebbe, al contrario, ottenuto una tassazione complessiva

- del quinquennio 2017-2021 pari a 96
- **al termine del 2022: pari a 126.**

Anche in questo caso, l'opzione per l'Iri risulta conveniente.

Il plafond residuo (di 10) no dovrebbe avere più alcun effetto, posto che le riserve IRI sono esaurite e, dunque, quanto distribuito rientra nella ordinaria trasparenza fiscale

(Relazione illustrativa: “i redditi d’impresa eccedenti la misura dell’utile d’esercizio [ndr: variazioni in aumento] in modo definitivo restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento”)